

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4365

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

col Ministro dell'ambiente

(RONCHI)

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(ZECCHINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1999

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottati durante la IX Conferenza delle Parti a Montreal il 15-17 novembre 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Descrizione tecnica degli emendamenti.	»	5
Relazione tecnico-normativa.	»	7
Disegno di legge.	»	10
Testo degli emendamenti in lingua inglese	»	11
Traduzione non ufficiale	»	19

ONOREVOLI SENATORI. - Il 22 marzo 1985 è stata adottata a Vienna una Convenzione in sede di Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) che impegnava i Paesi firmatari ad adottare misure volte a proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente contro gli effetti nocivi che derivano o possono derivare dalle attività umane che danneggiano la fascia dell'ozono stratosferico.

La Convenzione prevede la necessità di adottare Protocolli ed istituire una Conferenza delle Parti con il compito di gestire l'attuazione degli impegni presi.

La Convenzione è stata ratificata dall'Italia ai sensi della legge 4 luglio 1988, n. 277, che prevedeva uno stanziamento di 50 miliardi di lire (articolo 3), per le spese relative al Segretariato della Convenzione.

A seguito della citata Convenzione è stato adottato a Montreal, il 16 settembre 1987, un Protocollo finalizzato al controllo della produzione e del consumo di alcune sostanze prodotte dall'uomo per le quali era stato dimostrato un effetto distruttivo dell'ozono stratosferico.

Il Protocollo è stato ratificato dall'Italia ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 393.

All'articolo 2 del Protocollo si prevede che, nell'ambito della Conferenza delle Parti che si riunisce periodicamente per valutare i risultati delle ricerche in materia, possano essere apportate modifiche al Protocollo attraverso:

1) aggiustamenti (articolo 2, comma 9), che riguardano modifiche degli allegati o delle date per la riduzione del consumo e della produzione di sostanze già soggette a controllo. Gli aggiustamenti sono adottati per consenso ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla comunicazione alle Parti (senza bisogno di ratifica);

2) emendamenti (articolo 2, comma 10), che riguardano l'aggiunta di nuove sostanze e relative misure di controllo e, più in generale, qualsiasi altra modifica dell'articolato del Protocollo.

Gli emendamenti sono adottati per consenso secondo la procedura prevista dall'articolo 9 della citata Convenzione di Vienna e sono sottoposti a ratifica, approvazione o accettazione delle Parti.

Perchè entrino in vigore occorre che vengano ratificati da almeno i due terzi delle Parti.

La prima modifica al Protocollo è stata adottata a Londra nel 1990: essa prevede degli aggiustamenti con i quali vengono accelerati i termini e le scadenze per la diminuzione delle sostanze considerate maggiormente nocive, e degli emendamenti che introducono nuove sostanze da regolamentare.

Gli emendamenti di Londra sono stati approvati dall'Italia il 21 febbraio 1992.

La seconda modifica al Protocollo è stata adottata a Copenhagen nel 1992: essa prevede degli aggiustamenti con i quali vengono accelerati i termini e le scadenze per la diminuzione delle sostanze già regolamentate, e degli emendamenti riguardanti principalmente l'introduzione di nuove sostanze dannose per l'ozonosfera ed alcune modifiche all'articolato.

Gli emendamenti di Copenhagen sono stati ratificati dall'Italia il 4 gennaio 1995.

La terza modifica al Protocollo è stata adottata a Vienna nel 1995: essa prevede degli aggiustamenti con i quali vengono accelerati i termini e le scadenze per la diminuzione delle sostanze già regolamentate.

La quarta modifica al Protocollo è stata adottata a Montreal nel novembre 1997, in occasione della IX Conferenza delle Parti.

Nel dettaglio si tratta di:
aggiustamenti relativi al calendario di eliminazione del bromuro di metile, con i quali si accelerano i tempi per la riduzione del consumo e della produzione di tale sostanza; tali aggiustamenti, come specificato

nel precedente punto 1), non necessitano dell'atto di notifica;

emendamenti che aggiornano il regime degli scambi di sostanze controllate tra le Parti del Protocollo e fra queste e i Paesi Parti non firmatari.

DESCRIZIONE TECNICA DEGLI EMENDAMENTI
ADOTTATI ALLA IX CONFERENZA DELLE PARTI
DEL PROTOCOLLO DI MONTREAL

Bromuro di metile (CH₃Br)

Sostanza particolarmente dannosa per la fascia di ozono che viene utilizzata come geodisinfestante nelle colture agricole e per la disinfestazione dei prodotti alimentari destinati all'esportazione.

(A. articolo 4, paragrafo 1 qua; B. articolo 4, paragrafo 2 qua)

Attraverso tale emendamento è fatto divieto alle Parti del Protocollo di Montreal di importare o esportare bromuro di metile da e in Paesi non Parti del Protocollo.

(C. articolo 4, paragrafi 5, 6 e 7)

Tale emendamento inserisce il bromuro di metile nella lista delle sostanze controllate (CFC, *halons*, tetracloruro di carbonio, tricloroetano e idrobromofluorocarburi), in relazione alle quali le Parti del Protocollo si impegnano a scoraggiare, tecnicamente ed economicamente, l'esportazione, verso i Paesi non Parti, di tecnologie e attrezzature che ne faciliterebbero la produzione e l'utilizzo.

Fanno eccezione quelle tecnologie e attrezzature utilizzabili al fine di migliorare le operazioni di raccolta, riciclo e distruzione di dette sostanze o che consentano l'individuazione di prodotti alternativi.

(D. articolo 4, paragrafo 8)

L'esportazione-importazione del bromuro di metile verso o da un Paese non Parte del Protocollo, come già previsto per altre sostanze controllate (CFC, *halons*, tetracloruro di carbonio, tricloroetano e idrobromofluorocarburi), è consentita nel caso in cui il Paese in questione abbia fornito, in una Conferenza delle Parti, specifica documentazione che certifichi il rispetto del calendario di eliminazione del bromuro di metile regolato dall'articolo 2H del Protocollo di Montreal.

Controllo degli scambi con le parti (E. articolo 4A)

Tale emendamento regola gli scambi delle sostanze controllate tra le Parti, nel caso in cui una Parte non sia in grado di garantire la cessazione

di produzione per gli usi domestici, fatta eccezione per gli usi definiti essenziali, di una data sostanza controllata dopo la sua data di *phaseout*.

È fatto divieto a detta Parte di esportare quantità utilizzate, riciclate e recuperate della sostanza controllata, a meno che non siano destinate alla distruzione.

Sistema doganale di licenza (F. articolo 4B)

A partire dal 1° gennaio 2000 è fatta richiesta alle Parti di stabilire ed implementare un sistema doganale di licenza che regoli gli scambi commerciali di CFC, *halons*, tetracloruro di carbonio, triclوروetano e idrobromofluorocarburi (HCFC), idrobromofluorocarburi (HBCFC), e bromuro di metile.

I Paesi che agiscono in base al disposto del paragrafo 1 dell'articolo 5, come modificato dagli emendamenti introdotti, possono rimandare tale operazione fino al 1° gennaio 2005 per quanto riguarda HCFC e HBCFC e fino al 1° gennaio 2002 per ciò che concerne il bromuro di metile.

Ogni parte, entro tre mesi dalla data di introduzione del sistema doganale di licenza, dovrà far pervenire al Segretariato un rapporto sull'istituzione ed il funzionamento del suddetto sistema.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Il 22 marzo 1985 è stata adottata a Vienna una Convenzione in sede di Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), che impegnava i Paesi firmatari ad adottare misure volte a proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente contro gli effetti nocivi che derivano o possono derivare dalle attività umane che danneggiano la fascia dell'ozono stratosferico.

La Convenzione prevede la necessità di adottare Protocolli e di istituire una Conferenza delle Parti con il compito di gestire l'attuazione degli impegni presi.

La Convenzione è stata ratificata dall'Italia ai sensi della legge 4 luglio 1988, n. 277, che prevedeva uno stanziamento di 50 milioni di lire (articolo 3), per le spese relative al Segretariato della Convenzione.

A seguito della Convenzione è stato adottato a Montreal, il 16 settembre 1987, un Protocollo finalizzato al controllo della produzione e del consumo di alcune sostanze prodotte dall'uomo per le quali era stato dimostrato un effetto distruttivo dell'ozono stratosferico.

Il Protocollo è stato ratificato dall'Italia ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 393.

All'articolo 2 del Protocollo si prevede che, nell'ambito della Conferenza delle Parti che si riunisce periodicamente per valutare i risultati delle ricerche in materia, possano essere apportate modifiche al Protocollo attraverso:

1) aggiustamenti (articolo 2, comma 9), che riguardano modifiche degli allegati o delle date per la riduzione del consumo e della produzione di sostanze già soggette a controllo. Gli aggiustamenti sono adottati per consenso o entrano in vigore dopo 6 mesi dalla comunicazione alle Parti (senza bisogno di ratifica);

2) emendamenti (articolo 2, comma 10), che riguardano l'aggiunta di nuove sostanze e relative misure di controllo e, più in generale, qualsiasi altra modifica dell'articolato del Protocollo.

Gli emendamenti sono adottati per consenso secondo la procedura prevista dall'articolo 9 della Convenzione di Vienna e sono sottoposti a ratifica, approvazione o accettazione delle Parti.

Perchè entrino in vigore occorre che vengano ratificati da almeno i due terzi delle Parti.

La prima modifica al Protocollo è stata adottata a Londra nel 1990: essa prevede degli aggiustamenti con i quali vengono accelerati i termini e le scadenze per la diminuzione delle sostanze considerate maggiormente nocive, e degli emendamenti che introducono nuove sostanze da regolamentare.

Gli emendamenti di Londra sono stati ratificati dall'Italia il 21 febbraio 1992.

La seconda modifica al Protocollo è stata adottata a Copenhagen nel 1992: essa prevede degli aggiustamenti con i quali vengono accelerati i termini e le scadenze per la diminuzione delle sostanze già regolamentate, e degli emendamenti riguardanti principalmente l'introduzione di nuove sostanze dannose per l'ozonosfera ed alcune modifiche all'articolato.

Gli emendamenti di Copenhagen sono stati ratificati dall'Italia il 4 gennaio 1995.

La terza modifica al Protocollo è stata adottata a Vienna nel 1995: essa prevede degli aggiustamenti con i quali vengono accelerati i termini e le scadenze per la diminuzione delle sostanze già regolamentate.

La quarta modifica al Protocollo è stata adottata a Montreal nel mese di novembre 1997, in occasione della IX Conferenza delle Parti.

Nel dettaglio si tratta di:

- aggiustamenti relativi al calendario di eliminazione del bromuro di metile, con i quali si accelerano i tempi per la riduzione del consumo e della produzione di tale sostanza; tali aggiustamenti, come specificato al punto 1) della Relazione, non necessitano dell'atto di notifica;

- emendamenti che introducono tre nuovi controlli nel regime previsto dal protocollo di Montreal:

1) il divieto di importazione ed esportazione di bromuro di metile da e verso qualsiasi Stato che non sia parte al Protocollo di Montreal. Per quanto riguarda il bromuro di metile, gli «Stati che non sono Parti» al Protocollo sono quelli che non hanno ratificato l'emendamento di Copenhagen. Lo scopo di questa misura di controllo è indurre le Parti a ratificare l'emendamento di Copenhagen e impedire che il bromuro di metile vada in Stati che non sono tenuti a rispettare nessuna misura di controllo per questa sostanza;

2) il divieto di esportazione (tranne che a fini di distruzione) di sostanze controllate utilizzate, riciclate e rigenerate dal territorio di Parti che non si siano conformate alle misure di controllo previste dal Protocollo di Montreal. Tale divieto impedirebbe alle Parti che continuano a produrre sostanze controllate anche dopo la data di eliminazione (cioè alle Parti che non si sono conformate), di esportare sostanze nuove sotto la veste di sostanze recuperate o riciclate. Inoltre, esso farebbe sì che le sostanze recuperate restino nel mercato nazionale dove possono contribuire a ridurre la domanda di sostanze nuove;

3) un sistema obbligatorio di autorizzazione delle importazioni ed esportazioni di sostanze controllate che riducono lo strato di ozono. Tale sistema contribuirà a migliorare il controllo del commercio internazionale di sostanze che riducono l'ozono, consentendo una raccolta di dati più accurata e una diminuzione del commercio illecito e dei casi di inosservanza.

In base al regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, attualmente in vigore, l'Unione europea ha già istituito un sistema di quote e di licenze che regola l'importazione di sostanze controllate nel territorio comunitario.

Il 23 febbraio 1999 il Consiglio europeo ha adottato la posizione comune su un nuovo regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Tale regolamento sostituisce il citato regolamento (CE) n. 3093/94 e traduce in atto nell'Unione europea gli impegni assunti dalle Parti del Protocollo di Montreal nella riunione delle Parti (Montreal, 1997).

In data 26 luglio 1999 la Commissione europea ha presentato al Consiglio dell'Unione europea la proposta di decisione di ratifica da parte dell'Unione degli emendamenti di Montreal del 1997 (COM(1999) 392 def.).

Gli adempimenti previsti dagli emendamenti adottati al Protocollo di Montreal durante la IX Conferenza delle Parti rientrano nell'ordinaria operatività delle amministrazioni dello Stato e non prevedono alcun onere aggiuntivo per le pubbliche amministrazioni, nè oneri aggiuntivi di carattere finanziario o organizzativo a carico dei cittadini e delle imprese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottati durante la IX Conferenza delle Parti a Montreal il 15-17 novembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli stessi.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

N.468.1997.TREATIES-4/7 (Annex)

Decision IX/1. Further adjustments with regard to Annex A substances

To adopt, in accordance with the procedure laid down in paragraph 9 of Article 2 of the Montreal Protocol and on the basis of the assessments made pursuant to Article 6 of the Protocol, the adjustments with regard to production of the controlled substances listed in Annex A to the Protocol, as set out in annex I to the report of the Ninth Meeting of the Parties;

Decision IX/2. Further adjustments with regard to Annex B substances

To adopt, in accordance with the procedure laid down in paragraph 9 of Article 2 of the Montreal Protocol and on the basis of the assessments made pursuant to Article 6 of the Protocol, the adjustments with regard to production of the controlled substances listed in Annex B to the Protocol, as set out in annex II to the report of the Ninth Meeting of the Parties;

Decision IX/3. Further adjustments and reductions with regard to the Annex E substance

To adopt, in accordance with the procedure laid down in paragraph 9 of Article 2 of the Montreal Protocol and on the basis of the assessments made pursuant to Article 6 of the Protocol, the adjustments and reductions of production and consumption of the controlled substance listed in Annex E to the Protocol, as set out in annex III to the report of the Ninth Meeting of the Parties;

Decision IX/4. Further Amendment of the Protocol

To adopt, in accordance with the procedure laid down in paragraph 4 of Article 9 of the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, the Amendment to the Montreal Protocol as set out in annex IV to the report of the Ninth Meeting of the Parties;

Annex I

ADJUSTMENTS AGREED AT THE NINTH MEETING OF THE PARTIES RELATING
TO CONTROLLED SUBSTANCES IN ANNEX A

Article 5, paragraph 3

The following words shall be added at the end of paragraph 3 (a) of Article 5 of the Protocol:

relating to consumption

The following subparagraph shall be added to paragraph 3 of Article 5 of the Protocol:

(c) For controlled substances under Annex A, either the average of its annual calculated level of production for the period 1995 to 1997 inclusive or a calculated level of production of 0.3 kilograms per capita, whichever is the lower, as the basis for determining its compliance with the control measures relating to production.

Annex II

ADJUSTMENTS AGREED AT THE NINTH MEETING OF THE PARTIES RELATING
TO CONTROLLED SUBSTANCES IN ANNEX B

Article 5, paragraph 3

The following words shall be added at the end of paragraph 3 (b) of Article 5 of the Protocol:

relating to consumption

The following subparagraph shall be added to paragraph 3 of Article 5 of the Protocol:

(d) For controlled substances under Annex B, either the average of its annual calculated level of production for the period 1998 to 2000 inclusive or a calculated level of production of 0.2 kilograms per capita, whichever is the lower, as the basis for determining its compliance with the control measures relating to production.

Annex IIIADJUSTMENTS AGREED AT THE NINTH MEETING OF THE PARTIES RELATING
TO THE CONTROLLED SUBSTANCE IN ANNEX EA. Article 2H: Methyl bromide

1. Paragraphs 2 to 4 of Article 2H of the Protocol shall be replaced by the following paragraphs:

2. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 1999, and in the twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substance in Annex E does not exceed, annually, seventy-five per cent of its calculated level of consumption in 1991. Each Party producing the substance shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substance does not exceed, annually, seventy-five per cent of its calculated level of production in 1991. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated level of production in 1991.

3. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2001, and in the twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substance in Annex E does not exceed, annually, fifty per cent of its calculated level of consumption in 1991. Each Party producing the substance shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substance does not exceed, annually, fifty per cent of its calculated level of production in 1991. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated level of production in 1991.

4. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2003, and in the twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substance in Annex E does not exceed, annually, thirty per cent of its calculated level of consumption in 1991. Each Party producing the substance shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substance does not exceed, annually, thirty per cent of its calculated level of production in 1991. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated level of production in 1991.

5. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2005, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substance in Annex E does not exceed zero. Each Party producing the substance shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substance does not exceed zero. However, in order

to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to fifteen per cent of its calculated level of production in 1991. This paragraph will apply save to the extent that the Parties decide to permit the level of production or consumption that is necessary to satisfy uses agreed by them to be critical uses.

2. Paragraph 5 of Article 2H of the Protocol shall become paragraph 6.

B. Article 5, paragraph 8 ter (d)

1. The following shall be inserted after paragraph 8 ter (d) (i) of Article 5 of the Protocol:

(ii) Each Party operating under paragraph 1 of this Article shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2005, and in each twelve-month period thereafter, its calculated levels of consumption and production of the controlled substance in Annex E do not exceed, annually, eighty per cent of the average of its annual calculated levels of consumption and production, respectively, for the period of 1995 to 1998 inclusive;

(iii) Each Party operating under paragraph 1 of this Article shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2015 and in each twelve-month period thereafter, its calculated levels of consumption and production of the controlled substance in Annex E do not exceed zero. This paragraph will apply save to the extent that the Parties decide to permit the level of production or consumption that is necessary to satisfy uses agreed by them to be critical uses;

2. Paragraph 8 ter (d) (ii) of Article 5 of the Protocol shall become paragraph 8 ter (d) (iv).

Annex IV

AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ADOPTED BY THE NINTH MEETING
OF THE PARTIES

ARTICLE 1: AMENDMENT

A. Article 4, paragraph 1 qua.

The following paragraph shall be inserted after paragraph 1 ter of Article 4 of the Protocol:

1 qua. Within one year of the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the import of the controlled substance in Annex E from any State not party to this Protocol.

B. Article 4, paragraph 2 qua.

The following paragraph shall be inserted after paragraph 2 ter of Article 4 of the Protocol:

2 qua. Commencing one year after the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the export of the controlled substance in Annex E to any State not party to this Protocol.

C. Article 4, paragraphs 5, 6 and 7

In paragraphs 5, 6 and 7 of Article 4 of the Protocol, for the words:

and Group II of Annex C

there shall be substituted:

, Group II of Annex C and Annex E

D. Article 4, paragraph 8

In paragraph 8 of Article 4 of the Protocol, for the words:

Article 2G

there shall be substituted:

Articles 2G and 2H

E. Article 4A: Control of trade with Parties

The following Article shall be added to the Protocol as Article 4A:

1. Where, after the phase-out date applicable to it for a controlled substance, a Party is unable, despite having taken all practicable steps to comply with its obligation under the Protocol, to cease production of that substance for domestic consumption, other than for uses agreed by the Parties to be essential, it shall ban the export of used, recycled and reclaimed quantities of that substance, other than for the purpose of destruction.
2. Paragraph 1 of this Article shall apply without prejudice to the operation of Article 11 of the Convention and the non-compliance procedure developed under Article 8 of the Protocol.

F. Article 4B: Licensing

The following Article shall be added to the Protocol as Article 4B:

1. Each Party shall, by 1 January 2000 or within three months of the date of entry into force of this Article for it, whichever is the later, establish and implement a system for licensing the import and export of new, used, recycled and reclaimed controlled substances in Annexes A, B, C and E.
2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, any Party operating under paragraph 1 of Article 5 which decides it is not in a position to establish and implement a system for licensing the import and export of controlled substances in Annexes C and E, may delay taking those actions until 1 January 2005 and 1 January 2002, respectively.
3. Each Party shall, within three months of the date of introducing its licensing system, report to the Secretariat on the establishment and operation of that system.
4. The Secretariat shall periodically prepare and circulate to all Parties a list of the Parties that have reported to it on their licensing systems and shall forward this information to the Implementation Committee for consideration and appropriate recommendations to the Parties.

ARTICLE 2: RELATIONSHIP TO THE 1992 AMENDMENT

No State or regional economic integration organization may deposit an instrument of ratification, acceptance, approval or accession to this Amendment unless it has previously, or simultaneously, deposited such an instrument to the Amendment adopted at the Fourth Meeting of the Parties in Copenhagen, 25 November 1992.

ARTICLE 3: ENTRY INTO FORCE

1. This Amendment shall enter into force on 1 January 1999, provided that at least twenty instruments of ratification, acceptance or approval of the Amendment have been deposited by States or regional economic integration organizations that are Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. In the event that this condition has not been fulfilled by that date, the Amendment shall enter into force on the ninetieth day following the date on which it has been fulfilled.
2. For the purposes of paragraph 1, any such instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.
3. After the entry into force of this Amendment, as provided under paragraph 1, it shall enter into force for any other Party to the Protocol on the ninetieth day following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

Decisione IX/1. Ulteriori aggiustamenti relativi alle sostanze di cui all'Allegato A

- Adottare, in conformità con la procedura di cui al paragrafo 9 dell'Articolo 2 del protocollo di Montreal e sulla base delle valutazioni effettuate in conformità con l'Articolo 6 del Protocollo, gli aggiustamenti relativi alla produzione delle sostanze controllate di cui in Allegato A al Protocollo, enunciate nell'Allegato I della relazione della Nona Riunione delle Parti;

Decisione IX/2. Ulteriori aggiustamenti relativi alle sostanze di cui all'Allegato B

- Adottare, in conformità con la procedura di cui al paragrafo 9 dell'Articolo 2 del protocollo di Montreal e sulla base delle valutazioni effettuate in conformità con l'Articolo 6 del Protocollo, gli aggiustamenti relativi alla produzione delle sostanze controllate di cui in Allegato B al Protocollo, enunciate nell'Allegato II della relazione della Nona Riunione delle Parti;

Decisione IX/3. Ulteriori aggiustamenti e riduzioni relative alle sostanze di cui all'Allegato E

- Apportare, in conformità con la procedura di cui al paragrafo 9 dell'Articolo 2 del protocollo di Montreal e sulla base delle valutazioni effettuate in conformità con l'Articolo 6 del Protocollo, gli aggiustamenti e le riduzioni relative alla produzione ed al consumo delle sostanze controllate di cui in Allegato E al Protocollo, enunciate nell'Allegato III della relazione della Nona Riunione delle Parti;

Decisione IX/4. Ulteriori emendamenti al Protocollo

- Adottare, in conformità con la procedura di cui al paragrafo 4 dell'Articolo 9 della Convenzione di Vienna per la Protezione dello Strato di Ozono, l'Emendamento al Protocollo di Montreal, enunciato in Allegato IV alla relazione della Nona Riunione delle Parti;

Allegato I

**AGGIUSTAMENTI CONCORDATI ALLA NONA RIUNIONE DELLE PARTI
RELATIVI ALLE SOSTANZE CONTROLLATE DI CUI IN ALLEGATO A**

Articolo 5, paragrafo 3

Ala fine del paragrafo 3 (a) dell'Articolo 5 del Protocollo si aggiungono le seguenti parole:

relativamente al consumo

Al paragrafo 3 dell'Articolo 5 del Protocollo si aggiunge il seguente comma:

(c) Per le sostanze controllate di cui in Allegato A, la media del suo livello annuo di produzione calcolato per il periodo 1995 - 1997 compreso, oppure un livello di produzione calcolato pari a 0,3 chilogrammi pro capite, a seconda di quale sia il livello più basso, quale base per stabilirne la conformità alle misure di controllo relative alla produzione.

Allegato II

**AGGIUSTAMENTI CONCORDATI ALLA NONA RIUNIONE DELLE PARTI
RELATIVI ALLE SOSTANZE CONTROLLATE DI CUI IN ALLEGATO B**

Articolo 5, paragrafo 3

Alla fine del paragrafo 3 (b) dell'Articolo 5 del Protocollo si aggiungono le seguenti parole:

relativamente al consumo

Al paragrafo 3 dell'Articolo 5 del Protocollo si aggiunge il seguente comma:

- (d) Per le sostanze controllate di cui in Allegato B, la media del suo livello annuo di produzione calcolato per il periodo 1998 - 2000 compreso; oppure un livello di produzione calcolato pari a 0,2 chilogrammi pro capite, a seconda di quale sia il livello più basso, quale base per stabilirne la conformità alle misure di controllo relative alla produzione.

Allegato III**AGGIUSTAMENTI CONCORDATI ALLA NONA RIUNIONE DELLE PARTI
RELATIVI ALLE SOSTANZE CONTROLLATE DI CUI IN ALLEGATO E****A. Articolo 2H: Bromuro di metile**

1. I paragrafi da 2 a 4 dell'Articolo 2H del protocollo sono sostituiti di seguenti paragrafi:
 2. Ogni Parte garantirà che per i dodici mesi successivi al 1 gennaio 1999 e nei dodici mesi seguenti, il suo livello calcolato di consumo della sostanza controllata di cui in Allegato E non superi ogni anno il settantacinque per cento del suo livello calcolato di consumo del 1991. Ogni Parte che produce la sostanza garantirà, per gli stessi periodi, che il suo livello calcolato di produzione della sostanza non superi, ogni anno, il settantacinque per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991. Tuttavia, per soddisfare le esigenze interne di base delle Parti che agiscono ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare tale limite fino al dieci per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991.
 3. Ogni Parte garantirà che per i dodici mesi successivi al 1 gennaio 2001 e nei dodici mesi seguenti, il suo livello calcolato di consumo della sostanza controllata di cui in Allegato E non superi ogni anno il cinquanta per cento del suo livello calcolato di consumo del 1991. Ogni Parte che produce la sostanza garantirà, per gli stessi periodi, che il suo livello calcolato di produzione della sostanza non superi, ogni anno, il cinquanta per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991. Tuttavia, per soddisfare le esigenze interne di base delle Parti che agiscono ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare tale limite fino al dieci per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991.
 4. Ogni Parte garantirà che per i dodici mesi successivi al 1 gennaio 2003 e nei dodici mesi seguenti, il suo livello calcolato di consumo della sostanza controllata di cui in Allegato E non superi ogni anno il trenta per cento del suo

livello calcolato di consumo del 1991. Ogni Parte che produce la sostanza garantirà, per gli stessi periodi, che il suo livello calcolato di produzione della sostanza non superi, ogni anno, il trenta per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991. Tuttavia, per soddisfare le esigenze interne di base delle Parti che agiscono ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare tale limite fino al dieci per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991.

5. Ogni Parte garantirà che per i dodici mesi successivi al 1 gennaio 2005 e nei dodici mesi seguenti, il suo livello calcolato di consumo della sostanza controllata di cui in Allegato E non superi lo zero. Ogni Parte che produce la sostanza garantirà, per gli stessi periodi, che il suo livello calcolato di produzione della sostanza non superi lo zero. Tuttavia, per soddisfare le esigenze interne di base delle Parti che agiscono ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare il limite fino al quindici per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991. Il presente paragrafo si applicherà tranne che nella misura in cui le Parti decidano di consentire il livello di produzione e di consumo necessario a soddisfare gli usi che essi hanno convenuto essere usi di primaria importanza.

2. Il paragrafo 5 dell'Articolo 2H del Protocollo diventerà il paragrafo 6.

B. Articolo 5, paragrafo 8 ter (d)

1. Dopo il paragrafo 8 ter (c) (i) dell'Articolo 5 del Protocollo va inserito quanto segue:
 - (ii) Ogni parte che agisce ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo garantirà che per i dodici mesi successivi al 1 gennaio 2005 e nei dodici mesi seguenti i suoi livelli calcolati di consumo e produzione della sostanza controllata di cui in Allegato E non superino ogni anno l'ottanta per cento della media dei suoi livelli annui di consumo e produzione calcolati, rispettivamente per il periodo 1995-1998 compresi;
 - (iii) Ogni parte che agisce ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo garantirà che per i dodici mesi successivi al 1 gennaio 2015 e nei dodici mesi seguenti i suoi livelli calcolati di consumo e produzione della

sostanza controllata di cui in Allegato E non superino lo zero. Il presente paragrafo si applicherà tranne che nella misura in cui le Parti decidano di consentire il livello di produzione o di consumo necessario a soddisfare gli usi che essi hanno convenuto essere usi di primaria importanza.

2. Il paragrafo 8 ter (d) (ii) dell'Articolo 5 del Protocollo diventerà paragrafo 8 ter (d) (iv).

Allegato IV**EMENDAMENTI AL PROTOCOLLO DI MONTREAL ADOTTATI
ALLA NONA RIUNIONE DELLE PARTI****ARTICOLO 1: EMENDAMENTO****A. Articolo 4, paragrafo 1 qua.**

Dopo il paragrafo 1 ter dell'Articolo 4 del Protocollo va inserito il seguente paragrafo:

- 1 qua. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ogni Parte interdirà l'importazione della sostanza controllata di cui in Allegato E da tutti gli Stati che non sono parte al presente Protocollo.

B. Articolo 4, paragrafo 2 qua.

Dopo il paragrafo 2 ter dell'Articolo 4 del Protocollo va inserito il seguente paragrafo:

- 2 qua. Dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ogni Parte interdirà l'esportazione della sostanza controllata di cui in Allegato E verso tutti gli Stati che non sono parte al presente Protocollo.

C. Articolo 4, paragrafi 5, 6 e 7

Nei paragrafi 5, 6 e 7 dell'Articolo 4 del Protocollo, le parole:

e il Gruppo II dell'Allegato C

saranno sostituite da:

, Gruppo II dell'Allegato C e dell'Allegato E.

D. Articolo 4, paragrafo 8

-Nel paragrafo 8 dell'Articolo 4 del Protocollo, le parole:

Articolo 2G

Saranno sostituite da:

Articoli 2G e 2H

E. Articolo 4A: Controllo del commercio con le Parti

Al Protocollo va aggiunto il seguente Articolo 4A:

1. Qualora, dopo la data di dismissione ad essa applicabile per una sostanza controllata, una Parte, nonostante abbia adottato tutte le misure possibili per ottemperare agli obblighi di cui al Protocollo, non sia in grado di sospendere la produzione di quella sostanza per consumo interno, diverso dagli usi che le Parti hanno convenuto essere usi di primaria importanza, vieterà l'esportazione di quantità usate, riciclate e recuperate di quella sostanza, per scopi diversi dalla distruzione.
2. Il paragrafo 1 del presente Articolo si applica senza pregiudicare il contenuto dell'Articolo 11 della Convenzione e la procedura di non ottemperanza messa a punto ai sensi dell'Articolo 8 del Protocollo.

F. Articolo 4B: Autorizzazioni

Al Protocollo va aggiunto il seguente Articolo 4B:

1. Ogni Parte, entro il 1 gennaio 2000 o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Articolo per essa, a seconda della data posteriore, creerà ed attuerà un sistema per autorizzare le importazioni e le esportazioni di sostanze controllate nuove, usate, riciclate e recuperate di cui agli Allegati A, B, C ed E.
2. Fermo restando il paragrafo 1 del presente Articolo, ogni Parte che agisce ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo 5 e che decide di non essere in grado di creare ed attuare un sistema per autorizzare le importazioni ed esportazioni di sostanze controllate di cui

agli Allegati C ed E, può rinviare l'adozione di tali misure rispettivamente fino al 1 gennaio 2005 ed il 1 gennaio 2002.

3. Ogni Parte, entro tre mesi dalla data in cui ha adottato il suo sistema di autorizzazione, riferirà al Segretariato circa la creazione ed il funzionamento di tale sistema.
4. Il Segretariato preparerà e distribuirà periodicamente a tutte le Parti un elenco delle Parti che hanno ad esso inviato la relazione sui loro sistemi di autorizzazione ed inoltrerà tali informazioni al Comitato Esecutivo, che li esaminerà ed elaborerà le adeguate raccomandazioni alle Parti.

ARTICOLO 2: RAPPORTI CON GLI EMENDAMENTI DEL 1992

Nessuno Stato o organizzazione di integrazione economica regionale possono depositare strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente Emendamento a meno che non abbiano precedentemente o simultaneamente depositato tale strumento per l'Emendamento adottato alla Quarta Riunione delle Parti, svoltasi a Copenaghen il 25 novembre 1992.

ARTICOLO 3: ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Emendamento entrerà in vigore il 1 gennaio 1999, a condizione che siano stati depositati almeno venti strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione degli Stati o organizzazioni di integrazione economica regionale che sono Parte al Protocollo di Montreal sulle Sostanze che Riducono lo Strato di Ozono. Nel caso in cui tale condizione non sia stata realizzata entro quella data, l'Emendamento entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui essa sarà stata realizzata.
2. Ai fini del paragrafo 1, tali strumenti depositati da un'organizzazione di integrazione economica regionale non saranno calcolati come aggiuntivi a quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.

3. Dopo l'entrata in vigore del presente Emendamento, come previsto al paragrafo 1, esso entrerà in vigore per ogni altra Parte al Protocollo il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.